



COMUNE DI CARRARA

Decorato di Medaglia d'Oro al Merito Civile

La Sindaca

Ordinanza n. 17/2024

LA SINDACA

VISTO l'art. 4 del Decreto del Presidente della Repubblica n. 16.4.2013 n. 74;

VISTA la Legge, 9 gennaio 1991, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni recante: "Norme per l'attuazione del Piano Energetico Nazionale in materia di uso razionale, di risparmio e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";

VISTO l'allegato A del D.P.R. N.412 del 26/08/1993, tuttora vigente, il quale individua il Comune di Carrara nella zona Climatica "D" accensione dal 1 Novembre al 15 Aprile;

VISTI i commi 2 e 3 art.4 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013 che stabiliscono che gli impianti termici possono essere avviati per 12 ore giornaliere dal 1 Novembre al 15 Aprile e che al di fuori di tali periodi gli impianti termici possono essere attivati in maniera prolungata solo in presenza di situazioni climatiche che ne giustificano l'esercizio e comunque con una durata giornaliera non superiore alla metà di quella consentita in via ordinaria;

VISTO l'art.4 comma 4 del D.P.R. N.74 del 16/04/2013 il quale stabilisce che la durata di attivazione degli impianti termici non ubicati nella zona climatica "F" deve essere compresa tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno;

VISTO l'art.4 comma 5 del D.P.R. N.74 del 16/04/2013 "Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4 non si applicano:

- a) agli edifici adibiti a ospedali, cliniche o case di cura e assimilabili ivi compresi quelli adibiti a ricovero o cura di minori o anziani, nonché alle strutture protette per l'assistenza ed il recupero dei tossico-dipendenti e di altri soggetti affidati a servizi sociali pubblici;
- b) alle sedi delle rappresentanze diplomatiche e di organizzazioni internazionali, che non siano ubicate in stabili condominiali;
- c) agli edifici adibiti a scuole materne e asili nido;
- d) agli edifici adibiti a piscine, saune e assimilabili;
- e) agli edifici adibiti ad attività industriali ed artigianali e assimilabili, nei casi in cui ostino esigenze tecnologiche o di produzione

VISTO l'art.4 comma 6 del D.P.R. N.74 del 16/04/2013 "Le disposizioni di cui ai commi 2, 3 e 4, limitatamente alla sola durata giornaliera di attivazione, non si applicano nei seguenti casi:

- a) edifici adibiti a uffici e assimilabili, nonché edifici adibiti ad attività commerciali e assimilabili, limitatamente alle parti adibite a servizi senza interruzione giornaliera delle attività;
- b) impianti termici che utilizzano calore proveniente da centrali di cogenerazione con produzione combinata di elettricità e calore;
- c) impianti termici che utilizzano sistemi di riscaldamento di tipo a pannelli radianti incassati nell'opera muraria;
- d) impianti termici al servizio di uno o più edifici dotati di circuito primario, volti esclusivamente ad alimentare gli edifici di cui alle deroghe previste al comma 5, per la produzione di acqua calda per usi igienici e sanitari, nonché al fine di mantenere la temperatura dell'acqua nel circuito primario al valore necessario a garantire il funzionamento dei circuiti secondari nei tempi previsti; e) impianti

termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di gruppo termoregolatore pilotato da una sonda di rilevamento della temperatura esterna con programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli della temperatura ambiente nell'arco delle 24 ore; questi impianti possono essere condotti in esercizio continuo purché il programmatore giornaliero venga tarato e sigillato per il raggiungimento di una temperatura degli ambienti pari a 16°C + 2°C di tolleranza nelle ore al di fuori della durata giornaliera di attivazione di cui al comma 2 del presente articolo;

f) impianti termici al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate nei quali sia installato e funzionante, in ogni singola unità immobiliare, un sistema di contabilizzazione del calore e un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente dell'unità immobiliare stessa dotato di un programmatore che consenta la regolazione almeno su due livelli di detta temperatura nell'arco delle 24 ore;

g) impianti termici per singole unità immobiliari residenziali e assimilate dotati di un sistema di termoregolazione della temperatura ambiente con programmatore giornaliero che consenta la regolazione di detta temperatura almeno su due livelli nell'arco delle 24 ore nonché lo spegnimento del generatore di calore sulla base delle necessità dell'utente;

h) impianti termici condotti mediante "contratti di servizio energia" ove i corrispettivi sono correlati al raggiungimento del comfort ambientale nei limiti consentiti dal presente regolamento, purché si provveda, durante le ore al di fuori della durata di attivazione degli impianti consentita dai commi 2 e 3, ad attenuare la potenza erogata dall'impianto nei limiti indicati alla lettera e).

RICHIAMATO il comma 1, art.5 DEL d.p.r. N.74 del 16/04/2013: "In deroga a quanto previsto dall'articolo 4, i sindaci, con propria ordinanza, possono ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili.

VISTE le previsioni metereologiche del Centro Funzionale della Regione Toscana, che confermano il protrarsi delle avverse condizioni climatiche provocando un abbassamento delle temperature medie stagionali;

per i motivi esposti in premessa

DISPONE/AUTORIZZA

1. L'attivazione, facoltativa, degli impianti termici di riscaldamento nel territorio comunale, consentita nel seguente periodo e nelle seguenti misure massime: dal 23/04/2024 fino al 30/04/2024, per un massimo di 6 ore giornaliere, orario che deve essere compreso tra le ore 5 e le ore 23 di ciascun giorno, frazionando l'orario giornaliero di riscaldamento consentito in due o più sezioni;
2. la cittadinanza è invitata a limitare l'accensione nelle ore più fredde, ricordando che i valori massimi della temperatura ambiente sono quelli indicati dall'art. 3 del D.P.R. 16.4.2013 n. 74 (20°C + 2°C di tolleranza ad eccezione degli edifici adibiti ad attività industriali, artigianali ed assimilabili per i quali è prevista la temperatura massima di 18°C + 2°C di tolleranza);
3. le limitazioni relative alla durata giornaliera di attivazione non si applicano agli edifici citati nell'art.4 comma 5 del D.P.R. n.74 del 16/04/2013;
4. che presso ogni impianto termico al servizio di più unità immobiliari residenziali e assimilate, il proprietario, l'Amministratore del condominio o responsabile dell'impianto di riscaldamento è tenuto ad esporre in modo visibile all'esterno della centrale termica la soluzione prescelta indicando il periodo relativo all'orario di funzionamento oltre le proprie responsabilità; o l'amministratore espongono
5. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio Comunale, sul sito del Comune di Carrara e di inviare copia agli organi di informazione al fine di assicurare l'immediata informazione alla popolazione;

6. di pubblicare la presente ordinanza all'Albo pretorio Comunale, sul sito web istituzionale del Comune di Carrara e di inviare copia agli organi di informazione.

RICORDA

- che contro il presente provvedimento potrà essere presentato ricorso al competente Tribunale Amministrativo Regionale nei modi e termini previsti dal D.Lgs. 2/7/2010 n. 104 o al Presidente della Repubblica nei termini e nei modi stabiliti dal D.P.R. n.°1199 del 24.11.1971(rispettivamente 60 e 120 giorni dalla data di notifica)
- che le disposizioni della presente ordinanza non si applicano agli edifici citati nell'art. 5 del D.P.R. n. 74 del 16/04/2013, poiché non sono soggetti a limitazioni del periodo annuale di esercizio, nè della durata giornaliera di attivazione degli impianti termici.
- Che Il presente atto potrà essere revocato nel caso in cui se ne verificasse l'opportunità.

La Sindaca
Ing. Serena Arrighi

Carrara, data della sottoscrizione digitale

documento firmato digitalmente ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 21, 23, 23bis e 23ter del Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 e s.m.i. – Codice dell'Amministrazione Digitale